



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Conferenza Stato-città ed autonomie locali*

**Seduta del 3 dicembre 2008**

Oggetto: Criteri e modalità per il riparto tra i Comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.

### **LA CONFERENZA STATO – CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

**VISTO** l'articolo 2, comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 il quale prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per il riparto tra i Comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa e che all'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto;

**VISTI** gli esiti delle riunioni tecniche del 13, 16 e 28 ottobre 2008 ed, in particolare, il testo concordato nel corso dell'ultima riunione tecnica e diramato con nota del 29 ottobre 2008 (All.1);

**RILEVATO** che nel corso dell'odierna seduta le Autonomie locali hanno condiviso il testo in argomento;

### **DELIBERA**

ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, l'allegato testo concordato nel corso della riunione tecnica del 28 ottobre 2008 (All.1).

Il Segretario  
Dott. Pino Onorati



Il Ministro dell'interno  
On.le Roberto Maroni





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

*Criteria e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 per minore imposta ICI su abitazione principale*

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", ha stabilito che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali saranno definiti criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'ulteriore importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa;

TENUTO CONTO che il citato articolo 2, comma 8, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 ha rinviato l'erogazione dei 260 milioni di euro ad un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto-legge;


RILEVATO, anche, che tale erogazione è prevista per il solo anno 2008 e va ad integrare le disponibilità già stanziata per il rimborso ai comuni della minore imposta ICI per gli immobili destinati ad abitazione principale, comportando l'elevazione della percentuale di copertura finanziaria del minore gettito attestato dai comuni per l'anno 2007;

VALUTATA in sede tecnica la proposta dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani (ANCI) che ha indicato quale criterio quello di attribuire le risorse in proporzione al gettito attestato, senza l'applicazione di riduzioni e di incrementi in funzione dei principi di efficienza della riscossione, del rispetto del patto di stabilità e della tutela dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

CONSIDERATO che dall'applicazione del suddetto riparto alcuni enti, fra quelli destinatari delle risorse aggiuntive - secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2008 - riceverebbero un rimborso per ICI complessivamente superiore al valore del gettito attestato per l'anno 2007;

TENUTO CONTO che effetti distributivi diretti ad una maggiore proporzionalità possono essere raggiunti attraverso la diminuzione delle percentuali di riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2008 in ragione del maggiore stanziamento complessivo reso disponibile;

28 OTT. 2008





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

### SI STABILISCE CHE :

1. L'ulteriore dotazione di 260 milioni di euro, unitamente alle risorse già stanziare per il rimborso della minore imposta ICI da abitazione principale, sarà ripartita con i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2008, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti per gli aspetti applicativi e con percentuali di riduzione così determinate e valide per il solo anno 2008:
  - a) meno 3 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -2;
  - b) meno 1,8 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -1;
  - c) meno 0,6 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a zero.
2. Le risorse che vanno a costituire il fondo di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del menzionato Ministro dell'interno 23 agosto 2008, attraverso l'applicazione delle riduzioni percentuali richiamate al precedente punto 1), saranno erogate allorché noti tutti i dati significativi per l'applicazione dei principi.
3. Ai comuni per i quali manchino gli elementi necessari per l'applicazione dei principi dell'efficienza della riscossione, in quanto non risultano presentate le certificazioni del conto del bilancio di uno o più degli anni da considerare, sarà attribuito provvisoriamente il punteggio di - 1; per quelli di cui mancherà il dato circa il rispetto del patto di stabilità sarà attribuito provvisoriamente il punteggio di - 1. Successivamente verranno operati i conseguenti conguagli.
4. Nella sede tecnica del tavolo di lavoro per il monitoraggio dei criteri e delle modalità di rimborso costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sarà effettuata ogni valutazione e approfondimento sugli elementi a riferimento per l'attribuzione dei punteggi ed, in generale, sull'applicazione di criteri e modalità.
5. Per l'urgenza di trasferire le somme entro il 15 dicembre 2008 e nel caso in cui si dovesse provvedere a ripartire successivamente e con eventuale separata erogazione l'ulteriore stanziamento di 260 milioni di euro, l'attribuzione delle risorse già stanziare sarà effettuata al netto di quelle del fondo costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2008 e la successiva erogazione di 260 milioni di euro seguirà i criteri previsti da detto decreto del 23 agosto 2008, fatta salva l'applicazione delle percentuali così come rideterminate al punto 1) con i conseguenti ricalcoli.

28 OTT 2008



4